



COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA
SETTORE SUAPE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Avv. Gabriele BOSCHI
gabriele.boschi@avvocatiperugiapec.it

Bastia Umbra, 27 settembre 2023

Oggetto: Diffida all'abbattimento degli alberi di Viale Giontella, viale San Francesco, Viale Manzoni e Viale Marsala.
Comunicazioni

In relazione alla diffida presentata con PEC prot. n. 31498 del 29/08/2023 dall'Avv. Gabriele Boschi per conto del Comitato Salviamo i pini, si tramettono le seguenti considerazioni, già sottoposte all'attenzione del Segretario Comunale.

In data 31/03/2023, il Settore SUAPE, Urbanistica ed Edilizia, a seguito dei pareri espressi dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in data 27/03/2023, ha rilasciato 2 Autorizzazioni Abbattimento alberi:

- la n. 6 per 12 esemplari (richiesto l'abbattimento di 12 *Pinus Pinea* in viale San Francesco e 2 in via Giontella, autorizzato l'abbattimento solo dei 12 esemplari di viale San Francesco)
- la n. 7 per 17 esemplari in Viale Marsala e Viale Manzoni (richiesto l'abbattimento di 5 *Pinus Pinea* e 2 *Prunus Pissardi* in Viale Marsala e 5 *Pinus Pinea* e 3 *Prunus Pissardi* in Viale Manzoni, tutti autorizzati e aggiunto l'abbattimento di 1 *Pinus Pinea* in Via Bernabei incrocio Viale Umbria e 1 *Pinus Pinea* in Viale Umbria n. 5).

Nel territorio della Regione Umbria, la materia è disciplinata dalla L.R. 28/2001 e dal successivo Regolamento Regionale di attuazione n. 7/2002.

Per le specie oggetto di Autorizzazione all'abbattimento, si evidenzia che la specie *Pinus Pinea* è ricompresa nell'elenco delle specie arboree tutelate di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 28/2001, individuate dalla Tabella U del R.R. 7/2002, mentre la specie *Prunus Pissardi* non è soggetta a tutela. I suddetti esemplari, pur oggetto di autorizzazione, non risultano ricompresi nel censimento regionale di cui ai commi 2 e 4.

Nel caso in esame, non ricorrono le fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della L.R. 28/2001 ma solo quella di cui al comma 1. Infatti, l'abbattimento delle specie tutelate di cui al comma 1 (e non di quelle censite di cui ai commi 2 e 4, cui si riferisce la diffida) è regolato dall'art. 13, comma 3 della summenzionata L.R. 28/2001 (e non dai commi 1 e 2), che recita: "... *omissis* ... sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2... *omissis* ..." e dal rimando al comma 2, che recita: "... *omissis* ... evitare il danneggiamento di



COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA
SETTORE SUAPE, URBANISTICA ED EDILIZIA

opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità... omissis ...”.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le Autorizzazioni all’abbattimento nn. 6 e 7 del 31/03/2023 siano state regolarmente rilasciate, fatto salvo un errore materiale nell’autorizzazione n. 6 ove, a differenza dell’oggetto e delle premesse, si cita solo viale Giontella anziché anche viale San Francesco, l’unico ove sono previsti abbattimenti.

In merito al rispetto del principio DNSH “Do no significant harm”, come relazionato dalla collega Ing. Clara Sforza, Responsabile del Settore LL.PP., facendo riferimento alla GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH), Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, si fa presente che il progetto approvato con DGC n. 103 del 11/05/2023 contiene l’elaborato progettuale richiesto: Relazione sui criteri DNSH, pubblicato in Amministrazione Trasparente, al quale tra l’altro fanno riferimento tutti i documenti contrattuali e di gara.

In essa è ampiamente spiegato come l’intervento rientri nel PNRR - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Misura 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, per il quale è previsto il Regime 2, ovvero il mero rispetto del “do no significant harm” che viene esplicitato attraverso la opportune schede, mentre non è previsto il Regime 1 che richiede di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Oltretutto sebbene esistano altri tipi di misure e componenti destinate alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, garantendo la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, queste fanno riferimento a ben altri ambiti, distinti da quelli urbani di nostro interesse (ovvero terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi, terreni adibiti a foresta, Siti di Natura 2000).

Allo stato attuale tali piante hanno danneggiato e continuano a danneggiare le opere esistenti pubbliche e private, inoltre i necessari invasivi interventi di rigenerazione della via comporteranno inevitabilmente il coinvolgimento dell’apparato radicale dei pini.

Tali abbattimenti, oltre a preservare le opere esistenti e a garantire la pubblica e privata incolumità, consentiranno ai tigli esistenti in loco, attualmente “soffocati” dai pini, di riacquistare il loro vigore.

Quanto detto, pur con il massimo rispetto e la massima sensibilità nei confronti delle specie arboree e delle importanti funzioni che assolvono a vari livelli

Cordiali saluti

La responsabile del Settore
Dr.ssa Debora Berti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss. mm. ii.)